

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

## 25 gennaio 2012 N. 033/PRES.

Modificato dal:

*D.Prg. 25.06.2012, n. 0135/Pres., pubblicato il 4/07/2012.*

*D.Prg. 01.10.2012, n. 0195/Pres, pubblicato il 10/10/2012.*

*D.Prg. 08.04.2013, n. 069/Pres, pubblicato il 17/04/2013.*

*D.Prg. 05.08,2013, n. 0139/Pres, pubblicato il 21/08/2013.*

*D.Prg. 28.11.2013, n. 224/Pres, pubblicato l'11/12/2013.*

*D.Prg. 12.05.2014, n. 087/Pres., pubblicato il 21.05.2014.*

*D.Prg. 22.12.2014, n. 0243/Pres, pubblicato il 31/12/2014.*

*D.Prg. 30.03.2015, n. 067/Pres, pubblicato il 08/04/2015.*

*D.Prg. 18/02/2016, n. 035/Pres., pubblicato il 02/03/2016.*

*D.Prg. 22/12/2016, n. 0252/Pres., pubblicato il 04/01/2017.*

*D.Prg. 19/06/2017, n. 0133/Pres., pubblicato il 05/07/2017.*

*D.Prg. 21/02/2018, n. 024/Pres., pubblicato il 21/02/2018.*

### TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI INCENTIVI E FINANZIAMENTI A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### CAPO I- FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

*Art. 1 Finalità*

*Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità*

*Art. 3 Soggetti esclusi*

*Art. 4 Incentivi e finanziamenti regionali*

##### CAPO I – REGIME E INTENSITÀ DELL'AUTO, DIVIETO DI CUMULO

*Art. 5 Aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006*

*Art. 6 Aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008*

*Art. 7 Intensità dell'aiuto*

*Art. 8 Divieto di cumulo*

##### CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

*Art. 9 Presentazione delle domande*

*Art. 10 Termine per l'avvio delle iniziative e per l'ammissibilità delle spese*

*Art. 11 Schema di domanda e nota informativa*

*Art. 12 Istruttoria delle domande di incentivo*

*Art. 13 Concessione degli incentivi*

##### CAPO IV – EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

*Art. 14 Erogazione in via anticipata*

##### CAPO V – VARIAZIONE DELL'INIZIATIVA IN CORSO DI REALIZZAZIONE

*Art. 15 Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione*

##### CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

*Art. 17 Modalità di rendicontazione*

##### CAPO VII – LIQUIDAZIONE RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

*Art. 18 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso*

*Art. 19 Sospensione dell'erogazione del contributo*

#### **CAPO VIII – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

*Art. 20 Sospensione e interruzione dei termini del procedimento*

#### **CAPO IX – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI, CONTROLLI E REVOCHE**

*Art. 21 Obblighi dei beneficiari*

*Art. 22 Vincoli di destinazione*

*Art. 23 Conferma degli incentivi*

*Art. 24 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione*

*Art. 25 Ispezioni e controlli*

## **TITOLO II INCENTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE**

#### **CAPO I – ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ED IMPIANTI**

*Art 26 Finalità ed iniziative finanziabili*

*Art 27 Spese ammissibili*

*Art 28 Spese non ammissibili*

*Art 29 Limiti di spesa*

#### **CAPO I BIS – AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO**

*Art. 29 bis Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili*

*Art 29 ter Spese ammissibili*

*Art. 29 quater Limiti di spesa.*

#### **CAPO II – ANALISI DI FATTIBILITÀ E CONSULENZA ECONOMICO – FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE**

*Art 30 finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili*

*Art 31 Spese non ammissibili*

*Art 32 Limiti di spesa*

#### **CAPO III – MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE**

*Art 33 Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili*

*Art 34 Spese non ammissibili*

*Art 35 Limiti di spesa*

#### **CAPO IV – COMMERCIO ELETTRONICO**

*Art 36 Finalità e iniziative finanziabili*

*Art 37 Spese ammissibili*

*Art 38 Spese non ammissibili*

*Art 39 Limiti di spesa*

#### **CAPO V – IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE**

*Art 40 Finalità e iniziative finanziabili*

*Art 41 Spese ammissibili*

*Art 42 Spese non ammissibili*

*Art 43 Limiti di spesa*

#### **CAPO VI – ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA**

*Art. 44 Finalità e iniziative finanziabili*

*Art. 45 Spese ammissibili*

*Art. 46 Spese non ammissibili*

*Art. 47 Limiti di spesa*

**CAPO VII – ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PER L’INNOVAZIONE, LA QUALITÀ, LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI, L’ORGANIZZAZIONE ZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO**

*Art. 48 Finalità e iniziative finanziabili*

*Art. 49 Spese ammissibili*

*Art. 50 Spese non ammissibili*

*Art. 51 Limiti di spesa*

**CAPO VIII – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI**

*Art. 52 Finalità e iniziative finanziabili*

*Art. 53 Spese ammissibili*

*Art. 54 Spese non ammissibili*

*Art. 55 Limiti di spesa*

**CAPO VIII BIS – IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI**

*Art. 55 bis Finalità e iniziative finanziabili*

*Art. 55 ter Spese ammissibili*

*Art. 55 quater Spese non ammissibili*

*Art. 55 quinquies Limiti di spesa*

**CAPO IX – SUCCESSIONE DELL’IMPRESA ARTIGIANA**

*Art. 56 Finalità e iniziative finanziabili*

*Art. 57 Definizioni*

*Art. 58 Requisiti del cedente e del successore*

*Art. 59 Spese ammissibili*

*Art. 60 Spese non ammissibili*

*Art. 61 Limiti di spesa*

**CAPO X – NUOVE IMPRESE ARTIGIANE**

*Art. 62 Finalità e iniziative finanziabili*

*Art. 63 Spese ammissibili*

*Art. 64 Spese non ammissibili*

*Art. 65 Limiti di spesa*

**CAPO XI – DISTRETTI ARTIGIANALI**

*Art. 66 Finalità*

*Art. 67 Individuazione dei distretti artigianali*

*Art. 68 Istituzione dei distretti artigianali*

*Art. 69 Iniziative finanziabili e spese ammissibili*

*Art. 70 Spese non ammissibili*

*Art. 71 Limiti di spesa*

**CAPO XII – ATTIVITÀ DI PRIMO IMPIANTO DEL CATA**

*Art. 72 Finalità*

*Art. 73 Spese ammissibili*

*Art. 74 Spese non ammissibili*

*Art. 75 Limiti di spesa e intensità dell’aiuto*

**TITOLO III**

**FINANZIAMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE**

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE**

*Art. 76 Finalità*

*Art. 77 Attività delegate al CATA e Programma annuale di settore*

*Art. 78 Gratuità ed universalità dei servizi pubblici, adeguatezza organizzativa*

*Art. 79 Procedimento di approvazione del Programma*

- Art. 80 Presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative*  
*Art. 81 Istruttoria, concessione ed erogazione anticipata del finanziamento*  
*Art. 82 Presentazione e modalità di rendicontazione della spesa, variazioni progettuali*  
*Art. 83 Variazioni progettuali*  
*Art. 84 Liquidazione del finanziamento*  
*Art. 85 Obblighi del CATA*  
*Art. 86 Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti*  
*Art. 87 Ispezioni e controlli*

#### **CAPO II - INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**

- Art. 88 Iniziative finanziabili per l'attività di animazione economica, spese ammissibili e limite di spesa*  
*Art. 89 Iniziative finanziabili per l'attività di incubatore d'impresa, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa*  
*Art. 90 Iniziative finanziabili per promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani, spese ammissibili e limite di spesa*  
*Art. 91 Iniziative finanziabili per studi, indagini e ricerche, spese ammissibili e limite di spesa*

### **TITOLO IV**

#### **FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO**

##### **CAPO I FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO**

- Art. 92 Finalità*  
*Art. 93 Iniziative finanziabili e spese ammissibili*  
*Art. 94 Intensità del finanziamento*  
*Art. 95 Concessione ed erogazione anticipata del finanziamento*  
*Art. 96 Presentazione della rendicontazione e liquidazione del finanziamento*  
*Art. 97 Obblighi dell'EBIART*  
*Art. 98 Obblighi delle imprese beneficiarie*  
*Art. 99 Ispezioni e controlli*

### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **CAPO I NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 100 Procedimenti in corso*  
*Art. 101 Rinvii*  
*Art. 102 Abrogazioni*  
*Art. 103 Norme transitorie e finali*  
*Art. 104 Entrata in vigore*

- Allegato A Campo di applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006  
Allegato B Campo di applicazione Reg. (CE) n. 800/2008  
Allegato C Elenco dei Comuni di Montagna in fascia C  
Allegato D Spese per il personale

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **CAPO I- FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

## **Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità**

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti al titolo II, capi da I a XII le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato A.I.A..

2. I soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare degli incentivi previsti per le imprese di nuova costituzione, di cui al titolo II, Capo V, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A. e nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione medesima, a condizione che la domanda sia presentata da impresa già iscritta all'AIA. L'impresa richiedente il contributo deve essere iscritta per la prima volta all'AIA e nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda:

a) il titolare o socio imprenditore dell'impresa non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'A.I.A. e successivamente cancellata;

b) il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa non artigiana già iscritta al registro delle imprese.

3. I soggetti di cui al comma 1, operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), beneficiano degli incentivi previsti per tali settori dal titolo II, capo VI. L'appartenenza ad uno dei predetti settori deve risultare annotata nella visura camerale al momento della presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale e successiva annotazione in fase di istruttoria della domanda di incentivo.

3bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis, sono concessi alle imprese artigiane alle seguenti condizioni:

a) che siano iscritte all'A.I.A. da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda;

b) che non siano operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al comma 3;

c) che nel corso della stessa annualità, non abbiano presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII bis a favore delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII bis, sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle rientranti nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentato un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000,00 euro

5. I successori d'impresa, come definiti all'articolo 57, comma 1, lettera b), possono beneficiare degli incentivi per la successione dell'impresa artigiana di cui dal titolo II, capo IX.

6. Possono altresì beneficiare degli incentivi previsti al titolo II, capo XII bis, le società di servizi operanti a livello regionale (di seguito denominate società di servizi) delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12/2002 o il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (di seguito CATA).

7. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere agli incentivi sono individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n.123/Pres. (Definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI) come contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimprese FVG)).

8. Per l'ammissibilità a contributo, i soggetti di cui ai commi da 1 a 6, compresi i singoli componenti dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all'A.I.A., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 12/2002;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

9. Il CATA, autorizzato ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge regionale 12/2002, beneficia dei finanziamenti previsti al titolo III.

10. L'Ente bilaterale dell'artigianato, associazione non riconosciuta, di seguito denominato EBIART, beneficia dei finanziamenti previsti al titolo IV.

### **Art. 3 - Soggetti esclusi**

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato in G.U.E.E., serie L. n.352 del 24 dicembre 2013, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie ai aiuto elencati nell'Allegato A.

2. (ABROGATO).

3. Le esclusioni dai benefici di cui al comma 1 operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile ai settori in essi indicati.

4. L'allegato A è aggiornato con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi.

5. Sono esclusi dai benefici per la successione dell'impresa artigiana, previsti dal titolo II, capo IX, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.

6. ABROGATO

### **Art. 4 - Incentivi e finanziamenti regionali - ABROGATO**

#### **CAPO II**

### **REGIME E INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO**

#### **Art. 5 - Aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2012**

1. Ai fini del presente regolamento, sono concessi secondo la regola <<de minimis>>, ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013, gli incentivi di cui al titolo II.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2006, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad un'impresa unica, così come definita all'Allegato A, non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell'incentivo e l'erogazione dei servizi di cui al comma 4 sono subordinati al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto dall'impresa unica nel corso dei due

esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda di contributo.

4. Ai fini del presente regolamento, ricadono nel regime <<de minimis>>, ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013.

- a) i servizi prestati gratuitamente alle imprese artigiane dal centro servizio o dal CATA per la realizzazione di iniziative promozionali, ai sensi dell'articolo 75 bis comma 2, lettera a);
- b) i servizi di assistenza prestati gratuitamente dal CATA per il rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 88 bis, comma 2, lettera b);
- c) i servizi prestati gratuitamente dal CATA come incubatore di impresa nei confronti delle nuove imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, lettera d) e d);
- d) i finanziamenti erogati dall'EBIART per sostenere il reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a 14 dipendenti, di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b);

5. L'impresa artigiana che beneficia dei servizi di cui al comma 4, lettere a), b) e c) imputa il corrispettivo degli stessi come aiuto <<de minimis>>, previa tempestiva quantificazione e comunicazione del relativo costo da parte del CATA.

6. Il soggetto erogatore del servizio implementa il Registro nazionale degli aiuti di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) relativamente agli aiuti concessi ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c).

7. L'EBIART predispone una banca dati relativa alle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 4, lettera c) registrando per ciascuna impresa, l'importo del finanziamento erogato e la relativa data.

#### **Art. 6 - Aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 (ABROGATO).**

#### **Art. 7 - Intensità dell'aiuto**

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, l'intensità dell'aiuto per agli incentivi di cui al titolo II è pari al 30 per cento delle spese ammissibili, ad eccezione dei seguenti incentivi:

- a) per le imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 40 e per la successione d'impresa di cui all'articolo 56, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 40 per cento;
- b) per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 29 bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 50 per cento;
- c) per le imprese di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 55 bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 65 per cento;
- d) degli incentivi di cui all'articolo 75 bis a favore delle società di servizio o del CATA, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 100 per cento.

2. L'intensità dell'aiuto è elevata di 10 punti percentuali, ad eccezione degli incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 29 bis, degli incentivi per le imprese di piccolissima dimensione di cui all'articolo 55 bis e degli incentivi a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'articolo 75 bis, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- a) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria giovanile, ai sensi del comma 5, lettera a);
- b) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria femminile, ai sensi del comma 5, lettera b);
- c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico di cui all'allegato C.

3. L'intensità dell'aiuto è elevata di 5 punti percentuali, ad eccezione degli incentivi a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'articolo 75 bis, per le imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità, con delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) imprenditoria giovanile: le imprese individuali gestite esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta soggetti di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente soggetti tra i 18 ed i 40 anni;
  - b) imprenditoria femminile: le imprese in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e le imprese individuali il cui titolare è una donna.

#### **Art. 8 - Divieto di cumulo**

1. Gli incentivi di cui al titolo II non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
- 1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al Capo VIII bis sono cumulabili con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2007) alle seguenti condizioni:
  - a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa;
  - b) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" percepiti dall'impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 200.000,00 euro.
- 1 ter. E' consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
2. I finanziamenti di cui al titolo III non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

### **CAPO III PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE**

#### **Art. 9 - Presentazione delle domande**

1. I termini per la presentazione delle domande per accedere agli incentivi di cui al titolo II, capi da I a XII sono fissati con Decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato. I termini ivi previsti sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono inammissibili e archiviate d'ufficio.
- 2) La domanda di contributo, sottoscritta con forma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 11, è inoltrata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Ai fini del rispetto dei termini di cui al comma 1, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico della domanda tramite PEC.
3. La domanda di contributo, presentata contestualmente alla rendicontazione della spesa, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, corredata dalla documentazione di cui agli articoli 11 e 17, è inoltrata esclusivamente tramite PEC entro i termini di cui ai commi 4 e al comma 5, lettera a). Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data e l'ora dell'inoltro telematico tramite PEC.



- 4) Le imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 2, comma 4 bis presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese entro i termini di cui al comma 1.
- 5) In deroga alle disposizioni di cui al comma 1:
- a) le imprese che beneficiano dei contributi per mostre e fiere di cui al titolo II, capo III, presentano, entro i termini di cui al comma 1, contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese fino a quindici mesi antecedenti la data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1;
- a bis) le società di servizi o il CATA, beneficiari dei contributi di cui al titolo II, capo XII bis, presentano la domanda di contributo entro il 31 marzo di ciascun anno per le iniziative da realizzarsi nel corso dell'anno di presentazione della domanda;
- b) i successori d'impresa di cui al titolo II, capo IX presentano la domanda di contributo entro sei mesi dalla data di cessazione dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, entro sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario, anche al di fuori dei termini fissati con Decreto del Direttore centrale competente e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto medesimo sul Bollettino Ufficiale delle Regione.
- 6) Le imprese presentano, nell'anno solare, una sola domanda per ciascuno degli incentivi di cui al titolo II, ad eccezione degli incentivi per mostre, fiere a altre manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui al titolo II, capo III.
- 7) Sono presentate al CATA le domande per accedere ai seguenti incentivi:
- a) adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
- a bis) ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis.
- b) analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;
- c) mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;
- d) commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;
- e) imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 2.
- f) artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- g) acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;
- h) acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;
- i) imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII bis.
- j) successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX;
8. (ABROGATO).
9. Sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive – Servizio Industria e Artigianato:
- a) le domande di contributo delle società di servizio o del CATA di cui al titolo II, capo XII bis;
- b) le domande di finanziamento del CATA, per l'attuazione del programma annuale di settore, di cui al titolo III;
- c) le domande di finanziamento dell'EBIART, per le iniziative di cui al titolo IV.

#### **Art. 10 - Termine per l'avvio delle iniziative e per l'ammissibilità delle spese**

1. Le imprese artigiane, le società di servizi o il CATA avviano l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità a contributo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;

b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;

d) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

d bis) nel caso di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la data di assunzione del primo dipendente.

d ter) per le spese di cui all'articolo 75 ter, comma 1:

1) la data di inizio dell'evento fieristico per le spese di cui alle lettere a) e b);

2) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o delle società di servizi per le spese di cui alla lettera c);

3) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere d) ed e);

d quater) per le spese di cui all'articolo 75 ter, comma 1 bis:

1) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA e delle società di servizi per le spese di cui alla lettera a);

2) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere b) ed c).

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'avvio dell'iniziativa può essere antecedente alla presentazione della domanda nei seguenti casi:

a) per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al comma 1, lettera b), limitatamente alle spese di progettazione e alle altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;

b) per le iniziative di cui al titolo II, capo III, concernenti la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, alla manifestazione fieristica;

c) per le iniziative realizzate dalle imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V;

c bis) per le iniziative di cui al titolo II, capo VIII bis realizzate dalle imprese di piccolissime dimensioni;

d) (ABROGATO).

e) (ABROGATO).

3. Per i progetti realizzati dal CATA ai sensi del titolo III, l'iniziativa è avviata in data successiva a quella di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di settore, pena l'inammissibilità delle relative spese. Per avvio dell'iniziativa si intende l'inizio effettivo dell'attività come attestato nel diario personale.

#### **Art. 11 - Schema di domanda e nota informativa**

1. Le domande per accedere agli incentivi di cui al titolo II sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio

competente in materia di artigianato, disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA.

2. Le domande sono corredate:

a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate negli schemi di cui al comma 1;  
b) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c) ed il rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 8;
  - 2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
  - 3) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 13, comma 9;
  - 4) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 4 bis) il pagamento dell'imposta di bollo nei termini di legge.

3. Il responsabile del procedimento comunica agli interessati, tramite la nota informativa allegata allo schema di domanda di cui al comma 1:

- a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione dell'incentivo;
- f) i termini entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti, in relazione al preavviso di adozione del provvedimento negativo di cui all'articolo 12, comma 7;
- g) gli obblighi del beneficiario;
- h) i casi di annullamento, revoca o rideterminazione dell'incentivo previsti all'articolo 24.

4. La nota informativa è pubblicata sui siti internet di cui al comma 1 ed assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### **Art. 12 - Istruttoria delle domande di incentivo**

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. L'Ufficio incompetente all'istruttoria, cui venga erroneamente indirizzata la domanda, provvede ad inviarla tempestivamente all'Ufficio competente.
3. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, viene istruita unicamente la prima domanda, facendosi riferimento al numero di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio competente.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
5. Ove l'integrazione o la regolarizzazione risulti incompleta, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.
6. Il procedimento è archiviato d'ufficio ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
  - a) la domanda per accedere agli incentivi è presentata al di fuori dei termini previsti e comma 5, lettera a bis;
  - b) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta o presentata secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo modello, approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e l'irregolarità non è sanabile;
  - c) L'impresa non è in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2;
  - d) la domanda per accedere agli incentivi per la successione d'impresa è presentata decorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, decorsi sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario;
  - e) la domanda per accedere agli incentivi per le imprese di nuova costituzione è presentata decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione all'A.I.A.
  - f) la domanda per accedere agli incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali ed estere è riferita a spese interamente sostenute prima dei quindici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 1;
  - g) il termine assegnato ai sensi del comma 4, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
  - h) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 5 risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;
  - i) il termine di dieci giorni di cui all'articolo 13, comma 8, per inoltrare la dichiarazione sul <<de minimis>> decorra inutilmente;
  - j) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4;
  - k) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
7. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16bis della legge regionale 7/20000, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria di cui al comma 6, lettere j) e k).

### **Art. 13 - Concessione degli incentivi**

1. Gli incentivi di cui al titolo II sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, nei limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita. L'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo e delle domande presentate contestualmente alla rendicontazione delle spese è determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto della data e dell'ora di inoltro telematico della domanda tramite PEC.
- 1 bis) Gli incentivi di cui al titolo II, capi da I a IX (26/07/2013) sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domanda distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento

2. Gli incentivi sono concessi, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.
3. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L'Ufficio competente comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 2.
4. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
5. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda per esigenze istruttorie sono finanziate con i fondi stanziati nel bilancio successivo.
6. Con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002 la Giunta regionale individua i canali contributivi da finanziare per l'anno in corso anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e procede al riparto delle risorse medesime su base provinciale e tra i diversi canali contributivi precedentemente individuati.

*6 bis) (ABROGATO).*

7. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento di cui al titolo II.
8. Prima della concessione del contributo l'Ufficio competente acquisisce, ai fini della verifica del rispetto dei limiti <<de minimis>> la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 5, comma 3. L'impresa rilascia la dichiarazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, sulla base del modello pubblicato sui siti internet di cui all'articolo 11 comma 1, previa tempestiva quantificazione e comunicazione da parte dell'Ufficio competente dell'importo dell'incentivo da concedere.
9. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
10. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo trasmettendo, contestualmente, il provvedimento di concessione nel quale sono stabiliti, in particolare, il termine massimo e le modalità per la rendicontazione, gli obblighi dei beneficiari.
11. Nel caso di imprese artigiane svolgenti attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività artigiana.

#### **Art. 13 bis - Termini per l'adozione delle Direttive per le funzioni amministrative**

1. In caso di assegnazione di risorse finanziarie nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede:
  - a) a definire i criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate e per l'utilizzo degli avanzi finanziari;
  - b) ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno in corso anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
  - c) al riparto delle risorse assegnate su base provinciale e tra i diversi canali contributivi individuati ai sensi della lettera b).
2. Nel caso di mancata assegnazione di risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a).

3. In caso di assegnazione di risorse finanziarie intervenute successivamente alla legge di bilancio, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale:
  - a) entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a);
  - b) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della variazione del Programma operativo di gestione che destina le risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, provvede agli ulteriori adempimenti di cui al comma 1, lettere b) e c).
4. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della REGIONE Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore artigianato.

## **CAPO IV EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA**

### **Art. 14 - Erogazione in via anticipata**

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata entro novanta giorni dalla richiesta, nella misura massima del 70 per cento, previa presentazione di fideiussione prestata da banche, assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA.
2. Gli incentivi di cui al comma 1, possono essere concessi in via anticipata qualora l'importo dell'anticipazione sia pari o superiore a 10.000,00 euro.

## **CAPO V – VARIAZIONE DELL'INIZIATIVA IN CORSO DI REALIZZAZIONE**

### **Art. 15 - Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione**

1. I beneficiari degli incentivi di cui al titolo II sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.
2. Le variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Non sono in ogni caso ammissibili variazioni che comportino un incremento di costo nelle singole voci di spesa ammessa a contributo superiore al 40 per cento. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.
4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2 l'Ufficio competente revoca il contributo concesso, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'Ufficio competente si riserva, in ogni caso, di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate all'iniziativa, debitamente giustificate dall'impresa beneficiaria, alla luce della visione complessiva e organica dell'iniziativa, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta.

## **CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA**

## **Art. 16 - Presentazione della rendicontazione della spesa**

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i soggetti beneficiari degli incentivi di cui al titolo II concludono l'iniziativa e presentano la rendicontazione della spesa entro dodici mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione;
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1:
  - a) Le imprese che chiedono un contributo per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al capo III del titolo II presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a);
  - b) i soggetti beneficiari degli incentivi di cui al capo V del titolo II, relativi a imprese di nuova costituzione, presentano la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione all'AIA;
  - c) le imprese artigiane di piccolissime dimensioni presentano la domanda di contributo e la rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1.
3. La rendicontazione delle spese, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità ed integrità della stessa, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 17, e, nel caso di domanda presentata contestualmente alla rendicontazione delle spese, corredata dalla documentazione di cui agli articoli 11 e 17, è inoltrata esclusivamente tramite PEC. Ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite PEC.
- 4) E' consentita la richiesta di una o più proroghe per la presentazione della rendicontazione a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti. Le proroghe sono autorizzate dall'Ufficio competente entro il limite massimo complessivo di sei mesi. La richiesta di proroga non è consentita nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c).
- 5) Nel caso in cui la rendicontazione della spesa non pervenga entro i termini di cui ai commi precedenti, è assegnato un ulteriore termine perentorio di quindici giorni per provvedere.
6. Qualora l'impresa non abbia concluso l'investimento e abbia comunque presentato la rendicontazione entro i termini di cui ai commi precedenti, eventualmente prorogati, sono comunque fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.
- 6 bis. In caso di procedure concorsuali di cui al comma 6 dell'articolo 48 della legge regionale 7/2000, qualora al soggetto beneficiario dell'incentivo sia stata erogata un'anticipazione del contributo concesso, i soggetti interessati trasmettono la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ufficio competente. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

## **Art. - 17 Modalità di rendicontazione**

1. Per la rendicontazione i beneficiari di cui al titolo II presentano, in particolare:
  - a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
  - b) copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

- c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c);
- d) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.
- d bis) per le spese del personale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante attestante il personale impiegato e le ore lavorative da ciascuno dedicate per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 75 ter, comma 1, lettera c) e comma 1 bis, lettera a), riportate in un diario nel quale sono annotate, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica e l'attività svolta; il calcolo è effettuato mediante applicazione al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto delle tariffe mediante applicazione al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto delle tariffe forfettarie indicate nell'allegato D al presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 e dal comma 4, le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data successiva a quella di presentazione della domanda, pena revoca del contributo stesso.
- 3) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 e dal comma 4, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determinano, rispettivamente, la revoca del contributo e l'inammissibilità delle spese medesime.
4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le fatture di anticipo e i pagamenti relativi all'acquisto di beni mobili di data antecedente o coincidente alla presentazione della domanda non comportano la revoca del contributo ma la sola inammissibilità delle relative spese, a condizione che l'impresa interessata dimostri che la consegna del bene è avvenuta successivamente alla presentazione della domanda.
5. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato. Per tali interventi non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. Il pagamento è effettuato esclusivamente dal beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità della relativa spesa. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale e carta di credito collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.
- 6 bis. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 6 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. L'ufficio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le modalità di cui al comma 6, privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio.
7. Ferma la facoltà di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 6, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è effettuato dal beneficiario del contributo ed è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero



dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura <<pagato>>, la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo.

- 7 bis. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, per gli incentivi di cui all'articolo 55 bis), comma i, lettere a) e b) il pagamento delle spese può avvenire anche mediante forme di pagamento diverse da quelle di cui ai commi 6 e 7 a condizione che sia comprovato, con idonea documentazione, l'effettivo sostenimento della spesa da parte del beneficiario del contributo
8. Le imprese artigiane possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

## **CAPO VII**

### **LIQUIDAZIONE RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

#### **Art. 18 - Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso**

1. L'Ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Ove l'integrazione o la regolarizzazione risulti incompleta, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.
4. Il provvedimento di liquidazione è emanato dall'Ufficio competente entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione.
5. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.
6. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto al preventivo ammesso, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
7. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 15 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.
8. Qualora le somme erogate anticipatamente ai sensi dell'articolo 14 siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'Ufficio competente procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 19 - Sospensione dell'erogazione del contributo**

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
  - a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
  - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;

- c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

## **CAPO VIII**

### **SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

#### **Art. 20 - Sospensione e interruzione dei termini del procedimento**

1. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta, ai sensi degli articoli 12, commi 4 e 5, e 18, commi 2 e 3 e per l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 13, comma 8.
2. I termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'articolo 12, comma 7.
- 2 bis) Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'articolo 13, comma 3 e fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 4.
4. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento.
5. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.

## **CAPO IX**

### **OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI, CONTROLLI E REVOCHE**

#### **Art. 21 - Obblighi dei beneficiari**

1. I beneficiari degli incentivi di cui al titolo II sono tenuti, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:
  - a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda, fatte salve le deroghe di cui al presente regolamento;
  - b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 8, per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, (comma 6);
  - c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 22;
  - c bis) rispettare le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'articolo 34 della legge regionale 3 del 20 febbraio 2015 (RilancimpresaFVG –Riforma delle politiche industriali);
  - d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15;
  - e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
  - f) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;
  - g) rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al <<de minimis>> entro quindici giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, ai sensi dell'articolo 13, comma 8;
  - h) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 15 e 23;
  - i) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
  - j) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 bis;

- k) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- l) nel caso di certificazione della spesa di cui all'articolo 17, comma 8, conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
- m) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento.

### **Art. 22 - Vincoli di destinazione**

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione artigianale dei beni immobili per tre anni e dei beni mobili per un anno, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa nel caso di:
  - a) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
  - a bis) incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis;
  - b) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV, limitatamente ai beni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere b) e c);
  - c) incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V;
  - d) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
  - e) incentivi per la successione d'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX limitatamente ai beni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), acquistati ovvero oggetto di intervento edilizio o di interventi di impiantistica, e lettera d);
2. Per gli incentivi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, fino alla scadenza del vincolo di destinazione, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.
3. La data di conclusione dell'iniziativa si intende la data di presentazione della rendicontazione delle spese.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati, fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'Ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti.
5. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sui siti internet di cui all'articolo 11 comma 1. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli. L'Ufficio competente verifica annualmente e direttamente il rispetto degli obblighi di cui al comma 2.
6. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'incentivo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione aziendale della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

### **Art. 23 - Conferma degli incentivi**

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, gli incentivi possono essere trasferiti al soggetto subentrante alle condizioni previste dall'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, previa presentazione di specifica domanda.
- 1 bis) Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni

pubblicate sul sito internet del CATA e della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore artigianato.

2. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 1 avvengano prima del provvedimento di concessione degli incentivi, l'ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; qualora le variazioni intervengano successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.  
L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di subentro (11/12/13).
3. I beneficiari comunicano tempestivamente all'ufficio competente la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di incentivo e la data del provvedimento di liquidazione. In tale circostanza, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.
- 3 bis. In caso di procedure concorsuali che intervengano tra la concessione del contributo e la liquidazione finale dello stesso, gli incentivi possono essere confermati alle condizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 24 - Annullamento e revoca del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
  - a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 e dall'articolo 17, comma 4;
  - b) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 5;
  - c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile prevista dal regolamento per i singoli interventi agevolativi;
  - d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto al preventivo ammesso a contributo;
  - e) non siano rispettati gli obblighi previsti alle lettere b) e c) bis del comma 1 dell'articolo 21, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 4 della legge regionale 7/2000.
  - f) nei casi previsti dall'articolo 48, comma 6 secondo periodo della legge regionale 7/2000;
  - g) la rendicontazione parziale delle spese di cui all'articolo 16, comma 6bis non sia presentata o sia presentata oltre il termine ivi previsto;
3. Il provvedimento di concessione è altresì revocato oppure il contributo concesso è rideterminato, qualora:
  - a) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 17, comma 1 lettera c) e all'articolo 22, comma 5 fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
  - b) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 5;
  - c) si siano verificate le condizioni previste all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 18, comma 3, secondo periodo.
  - c bis) non siano rispettati i vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in proporzione al periodo per il quale i vincoli non siano stati rispettati.

- 3 bis. Il caso di procedure concorsuali il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato per la parte non ancora erogata qualora non si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale 7/2000.
4. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
5. Gli incentivi, erogati anche in forma anticipata ai sensi dell'articolo 14, sono restituiti secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 25 - Ispezioni e controlli**

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 gli Uffici competenti, come individuati ai sensi dell'articolo 9, effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi ai sensi del titolo II, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 21 e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
2. Con le direttive di cui all'articolo 43, comma 3 della legge regionale 4/2005 e all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale fissa gli indirizzi per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione dei canali contributivi delegati alle Camere di commercio ed al CATA.
3. Con uno o più decreti del Direttore centrale attività produttive sono stabiliti annualmente termini, criteri e modalità operative per l'effettuazione dei controlli successivi di cui al comma 2.

## **TITOLO II – INCENTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE**

### **CAPO I**

#### **ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI**

##### **Art 26 - Finalità ed iniziative finanziabili**

1. In attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le seguenti iniziative:
  - a) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di prevenzione incendi di cui agli articoli 1 e 4 dell'allegato IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
  - b) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro di cui all'allegato IV, articolo 1, del decreto legislativo 81/2008;
  - c) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di antinquinamento di cui all'art. 256 e di cui all'allegato IV, articolo 2), del decreto legislativo 81/2008.
  - d) Il comma 3 è abrogato.

##### **Art 27 - Spese ammissibili**

1. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a) sono ammissibili le spese relative a:

- a) modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione di idranti, estinzione di tipo automatico e manuale, aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione di gas, di fumo e incendio;
  - b) interventi edili sulle strutture produttive, per l'adeguamento alla normativa di cui agli articoli 1 e 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008.
2. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b) sono ammissibili le spese relative a:
- a) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura ed umidità nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 1, punto 9 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008;
  - b) modifica o sostituzione degli impianti per utilizzazione dell'energia elettrica: sono ammissibili gli interventi per illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro di cui all'articolo 1, punto 10 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008, compresa la protezione contro le scariche atmosferiche;
  - c) modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per servizi igienico-assistenziali di cui all'articolo 1, punto 13 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008;
  - d) interventi edilizi sulle strutture produttive, per l'adeguamento alla normativa di cui all'articolo 1 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008
3. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c) sono ammissibili le spese relative a:
- a) modifica o sostituzione dei seguenti impianti per la difesa dagli agenti nocivi: aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi, aspirazione e raccolta delle polveri nonché rilevazione di gas e vapori, di cui all'articolo 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008;
  - b) interventi edilizi sulle strutture per la demolizione o la rimozione dell'amianto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 81/2008 e interventi edilizi per l'adeguamento alla normativa di cui ai punti 1.3.1.1, 1.3.1.2 e 1.3.1.3 dell'articolo 1 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008;
- 4 Sono altresì ammissibili le seguenti spese:
- a) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo connessi agli interventi edilizi di cui al presente articolo, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 452/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo);
  - b) spese per il trasporto e il montaggio necessari per la realizzazione degli interventi previsti.
- 5 Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibite ad attività produttiva.
  - b) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

### **Art 28 - Spese non ammissibili**

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 27 ed, in particolare:
- a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;
  - a) spese relative a fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
  - a bis) spese relative ad automezzi, macchinari, attrezzature ed arredi;
  - a ter) spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

- b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- c) spese generali;
- d) spese per l'acquisto di beni di consumo o di ordinario uso;
- e) spese per l'acquisto di beni usati o in leasing.

#### **Art 29 - Limiti di spesa**

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 50.000,00 euro.

### **CAPO I BIS AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO**

#### **Art. 29 bis - Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili**

1. In attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'ammmodernamento tecnologico, al fine di sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative dirette ad introdurre nel processo aziendale innovazioni di prodotto e di processo.
3. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, concernenti:
  - a) l'acquisto e l'installazione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica di importo unitario pari o superiore a 100,00, al netto dell'IVA;
  - b) l'acquisto di hardware e software e licenze d'uso, funzionali all'utilizzo dei beni di cui alla lettera a).

#### **Art. 29 ter - Spese non ammissibili**

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 29 bis, comma 3 quali, a titolo esemplificativo:
  - a) spese di personale;
  - b) beni immobili e opere edili;
  - c) scorte di magazzino e materiali di consumo;
  - d) beni usati e in leasing;
  - e) spese di noleggio;
  - f) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
  - g) canoni di manutenzione e assistenza;
  - h) spese accessorie quali l'IVA, i valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

#### **Art. 29 quater - Limiti di spesa**

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 20.000,00 euro.

### **CAPO II**

## **ANALISI DI FATTIBILITÀ E CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE**

### **Art 30 - Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili**

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria finalizzate alla realizzazione di nuove iniziative economiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le iniziative concernenti analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria finalizzate alla ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e dei servizi.
3. Sono ammissibili le spese per consulenze esterne concernenti:
  - a) analisi di fattibilità organizzativa, economica e finanziaria per la realizzazione di una nuova iniziativa economica;
  - b) analisi e ricerche di mercato sui prodotti e servizi dell'impresa e strategie di marketing.
4. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 3.

### **Art 31 - Spese non ammissibili**

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 30, comma 3 e, a titolo esemplificativo:
  - a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
  - b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
  - c) spese generali.

### **Art 32 - Limiti di spesa**

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 10.000,00 euro.

## **CAPO III**

### **MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE**

#### **Art 33 - Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili**

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le partecipazioni a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere commerciale svolte al di fuori del territorio regionale.
3. In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente e disponibile sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'indirizzo: [www.regioni.it](http://www.regioni.it). nella sezione <<azImpresa>> dedicata alle fiere.



4. Gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare ed entro i limiti massimi di spesa complessiva di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b). Ove l'impresa presenti una o più domande per un numero superiore di manifestazioni, si tiene conto del criterio cronologico di presentazione della domanda o, in subordine, della data della manifestazione.
5. Sono ammissibili le spese relative a:
  - a) tassa di iscrizione;
  - b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
  - c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

#### **Art 34 - Spese non ammissibili**

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 33 ed, a titolo esemplificativo:
  - a) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, assicurazioni, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
  - b) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa.

#### **Art 35 - Limiti di spesa**

1. E' ammessa a contributo la domanda la cui spesa complessiva ammissibile, per ciascuna impresa rientra nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 2.000,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 25.000,00 euro.

### **CAPO IV COMMERCIO ELETTRONICO**

#### **Art 36 - Finalità e iniziative finanziabili**

1. In attuazione dell'articolo 57 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per facilitare l'accesso al commercio elettronico.
2. Ai fini del presente regolamento, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali o promozionali di propri prodotti o servizi per via elettronica, e per sito orientato al commercio elettronico si intende quello attraverso il quale si svolgono tali attività.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le seguenti iniziative:
  - a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
  - b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
  - c) acquisizione di consulenze per l'elaborazione di un piano di promozione del sito di commercio elettronico.
4. Le iniziative di cui al comma 3 sono finanziabili anche se riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento del sito orientato al commercio elettronico già esistente, a condizione che per tale sito - o per altro sito intestato all'impresa richiedente il contributo - la stessa non abbia già beneficiato del contributo stesso e purché le modifiche per cui si chiede il finanziamento siano dettagliatamente descritte e documentate nella domanda e verificabili a consuntivo.

#### **Art 37 - Spese ammissibili**

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 36 sono ammissibili, in particolare:
  - a) spese per l'acquisizione dei seguenti servizi:

- 1) consulenza rivolta alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
  - 2) consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc.
  - 3) consulenza per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
  - 4) assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, tra cui la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta;
  - 5) la traduzione dei testi del sito;
  - 6) promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico.
- b) spese per l'acquisizione dei seguenti beni materiali:
- 1) hardware per una sola postazione completa (incluso sistema operativo);
  - 2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete;
- c) spese per l'acquisizione dei seguenti beni immateriali:
- 1) sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza, purché strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica;
  - 2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
  - 3) applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM).
2. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 1 lettera a).

### **Art 38 - Spese non ammissibili**

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 36 non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 37 ed, a titolo esemplificativo:
- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, quali la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
  - b) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa (ad esempio programmi per contabilità, paghe, magazzino) o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa, a meno che tali spese non siano collegate direttamente alla gestione e/o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico;
  - c) oneri connessi all'IVA ed altre imposte tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
  - d) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;
  - e) spese per il noleggio o leasing;
  - f) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione e di assistenza;

- g) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, materiali di ordinario uso d'ufficio;
- h) spese per acquisto di beni usati;
- i) spese di ammortamento;
- j) spese per pubblicità e promozione non rientranti fra quelle previste all'articolo 37, comma 1, lettera a), numero 6).

#### **Art 39 - Limiti di spesa**

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.

### **CAPO V IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE**

#### **Art 40 - Finalità e iniziative finanziabili**

1. Ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione concede incentivi in conto capitale finalizzate a sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese artigiane.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le imprese iscritte all'A.I.A. per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione medesima.

#### **Art 41 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
  - a) spese legali direttamente connesse alla costituzione dell'impresa, nel limite massimo del 5 per cento dell'investimento complessivo;
  - a bis) l'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale;
  - b) acquisto di macchinari e attrezzature nuove di fabbrica da destinare esclusivamente alla nuova attività artigiana, di importo unitario superiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA;
  - c) acquisto di arredi per ufficio;
  - d) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
  - e) interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 esclusa la costruzione;
  - f) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 453/2005, per gli interventi di cui alla lettera e).
  - f bis) spese relative al salario netto relativo ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  - f ter) spese per facilitare l'accesso al commercio elettronico di cui all'art. 37;
2. Le spese di cui al comma 1, lettera e) sono ammissibili a condizione che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibite ad attività produttiva;

#### **Art 42 - Spese non ammissibili**

1. (ABROGATO).

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 40 non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 41 ed, a titolo esemplificativo:
- a) ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;
  - a) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati;
  - b) spese per la costruzione di fabbricati;
  - c) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti;
  - d) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
  - e) spese generali;
  - f) spese per beni di consumo o di ordinario uso e per automezzi;
  - g) spese per l'acquisto di beni usati o in leasing;
  - h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.
- 2 bis) Non sono inoltre considerate ammissibili le seguenti spese:
- a) spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti;
  - b) spese di cui all'articolo 38 relative al commercio elettronico;
  - c) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;

#### **Art 43 - Limiti di spesa e di contributo**

1. Per le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), dell'articolo 41, sono ammesse a contributo quelle la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 75.000,00 euro.
2. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a bis), relative all'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale, sono ammesse a contributo le relative spese entro i seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 1.500,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 8.000,00 euro.
3. Per iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettere f bis), relative al salario netto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sono ammesse a contributo le relative spese entro i seguenti limiti:
  - a) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo pieno: pari a 8.000,00 euro
  - b) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo parziale: pari 5.000,00 euro
  - c) importo massimo complessivo pari a 100.000,00 euro.
4. L'ammontare del contributo per le spese di cui al comma 3 è pari a:
  - a) 250 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo pieno;
  - b) 150 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo parziale.
5. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f ter), relative alle spese per facilitare l'accesso al commercio elettronico, sono ammesse a contributo quelle la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.

## **CAPO VI**

### **ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA**

#### **Art. 44 - Finalità e iniziative finanziabili**

1. Ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale, finalizzati a promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani.
2. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 400/2002.
3. Ai sensi del presente regolamento per centri urbani si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali; qualora il Comune non abbia definito le zone omogenee, ai fini della concessione dell'incentivo, il beneficiario allega alla domanda di contributo una dichiarazione del Comune medesimo attestante che la zona nella quale è insediato il laboratorio è da considerarsi centro urbano.

#### **Art. - 45 Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
  - a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori;
  - b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 453/2005, per gli interventi di cui alla lettera a);
  - c) acquisto di arredi da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a);
  - d) acquisto di macchinari e attrezzature destinati o da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a), di importo unitario superiore a 100,00 euro, al netto dell'Iva.
2. Le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili alle seguenti condizioni:
  - a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo, sia di proprietà dell'impresa del richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibiti ad attività produttiva;
  - b) che l'unità immobiliare, per gli immobili già adibiti a laboratorio, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.
3. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili a condizione che siano destinate esclusivamente ai laboratori di artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura situati nei centri urbani.

#### **Art. 46 - Spese non ammissibili**

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 45 ed, a titolo esemplificativo:
  - a) ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;
  - a) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati;
  - b) spese per la costruzione di fabbricati;

- c) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti;
- c bis) spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti;
- d) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- e) spese generali;
- f) spese per beni di consumo o di ordinario uso;
- g) acquisto di beni usati o in leasing;
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

#### **Art. 47 - Limiti di spesa**

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari 5.000,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 75.000,00 euro.

### **CAPO VII**

## **ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE, LA QUALITÀ, LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI, L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO**

#### **Art. 48 - Finalità e iniziative finanziabili**

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera a), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro.
2. Sono finanziabili le iniziative concernenti l'acquisizione di consulenze finalizzate:
  - a) alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale;
  - b) alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
  - c) alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
  - d) alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
  - e) alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale.

#### **Art. 49 - Spese ammissibili**

1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese per consulenze esterne, riguardanti esclusivamente contenuti specialistici. La consulenza deve consentire un significativo apporto di tipo innovativo alle attività originali che l'impresa richiedente intende sviluppare.
2. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 48, comma 1, lettere b), c) e d), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne compresi l'addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l'ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

3. In relazione all'iniziativa di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all'emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo, rilasciato dall'organismo notificato o della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore.
4. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui all'articolo 48, comma 2.

#### **Art. 50 - Spese non ammissibili**

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 49 ed, a titolo esemplificativo:
  - a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile e spese legate alla personalizzazione di software;
  - b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

#### **Art. 51 - Limiti di spesa**

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 24.000,00 euro.

### **CAPO VIII**

## **ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI**

#### **Art. 52- Finalità e iniziative finanziabili**

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 2/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. In conformità alle disposizioni di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative concernenti l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 163/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

#### **Art. 53 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese per l'ottenimento della qualificazione rilasciata da una delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.
2. È ammissibile il corrispettivo pagato alla SOA per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione e per il primo rinnovo, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, anche nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato dell'incentivo per la qualificazione iniziale.

#### **Art. 54 - Spese non ammissibili**

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 53 e, a titolo esemplificativo:

- a) spese relative ai rinnovi successivi al primo, alle variazioni di attestazione nonché alle verifiche triennali previste dalla vigente normativa in materia;
- b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

#### **Art. 55 - Limiti di spesa**

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 1.000,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 15.000,00 euro.

### **CAPO VIII BIS IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI**

#### **Art. 55 bis - Finalità e iniziative finanziabili**

1. In attuazione dell'articolo 60 bis della legge regionale 12/2002 l'Amministrazione regionale, al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, è autorizzata a concedere incentivi in forma di contributo a fondo perduto per le seguenti spese:
  - a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
  - b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
  - c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale;

#### **Art. 55 ter - Spese ammissibili**

1. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera a) sono ammissibili le spese relative al premio e alle spese di istruttoria per l'ottenimento delle garanzie, in forma di fidejussioni e di garanzia a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), riferite all'esercizio finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.
2. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera b) sono ammissibili le spese relative agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia per la concessione del finanziamento bancario riferite all'esercizio finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.
3. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera c) sono ammissibili le spese relative alle consulenze effettuate da professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e dagli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) o iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) relative alla redazione di un piano finanziario aziendale comprendente, tra l'altro, l'analisi dei flussi di cassa e sostenute nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

#### **Art. 55 quater - Spese non ammissibili**

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 55 ter ed, a titolo esemplificativo:



- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria e economica, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio, ammende, e penali, commissioni a qualsiasi titolo e interessi fuori fido.

#### **Art. 55 quinquies - Limiti di spesa**

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera a) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 500,00 euro
  - b) importo massimo pari a 5.000,00 euro
2. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera b) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 500,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 10.000,00 euro.
3. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera c) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 500,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 3,000,00 euro.

### **CAPO IX**

#### **SUCCESSIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA**

##### **Art. 56 - Finalità e iniziative finanziabili**

1. In attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale finalizzati a favorire la successione dell'impresa artigiana.
2. Sono finanziabili le iniziative dirette a favorire la continuità delle imprese artigiane tramite successione tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione stessa.
3. L'incentivo è concesso una sola volta per ciascuna impresa e per ciascun soggetto cedente o successore. A tal fine l'ufficio competente predispone una banca dati.

##### **Art. 57 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per cedente, il titolare dell'impresa artigiana individuale che cede la propria impresa ovvero il socio o i soci imprenditori artigiani che cedono la propria quota societaria;
  - b) per successore:
    - 1) l'imprenditore individuale che acquisisce l'impresa artigiana dal cedente;
    - 2) il socio o i soci che acquisiscono la quota o le quote del socio o dei soci cedenti.
  - b bis) per successione d'impresa si intende il subentro del successore al cedente per trasferimento a titolo oneroso, per causa di morte o per donazione.

##### **Art. 58 - Requisiti del cedente e del successore**

1. Il cedente deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) l'impresa di cui è titolare, all'atto della cessazione o della modifica dell'assetto societario, è iscritta all'A.I.A. da almeno cinque anni;

- b) essere titolare o socio dell'impresa da almeno cinque anni;
- c) avere età superiore ad anni sessanta all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote societarie. Tale requisito non è richiesto nei casi di successione per causa di morte e di successione per effetto di gravi malattie invalidanti, adeguatamente documentate, che comportino per il cedente l'impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro all'interno dell'impresa.

2. Il successore deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere legato al cedente da un rapporto di parentela, di affinità entro il terzo grado o di collaborazione familiare, ovvero essere socio o dipendente dell'impresa del cedente da almeno due anni al momento della successione;
- b) aver acquisito dal cedente l'impresa individuale o, nel caso di società, tutte le quote societarie del socio o dei soci cedenti;
- c) rivestire la qualifica di imprenditore artigiano di cui all'articolo 8 della legge regionale 2/2002;
- d) avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, età compresa tra i diciotto ed i cinquant'anni; nel caso in cui l'impresa del successore sia costituita in forma di società, la sua compagine sociale deve essere composta per almeno il 50 per cento da soci di età compresa tra i diciotto ed i cinquant'anni, i quali devono detenere la maggioranza delle quote sociali.

#### **Art. 59 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) consulenze per l'innovazione aziendale ed in particolare per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o per il miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale;
- b) formazione del successore su argomenti attinenti l'attività dell'impresa;
- c) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi l'installazione, gli allacciamenti e le opere murarie strettamente necessari, destinati alla produzione di beni o di servizi, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti;
- d) acquisto di automezzi a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri e dotati di non più di tre posti.

2. Sono ammissibili le spese per le opere murarie di cui al comma 1, lettera c) alle seguenti condizioni:

- a) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda di incentivo, sia di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario;
- b) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

3. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 1, lettera a).

#### **Art. 60 - Spese non ammissibili**

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 59 e, a titolo esemplificativo:

- a) le spese per l'acquisto di terreni e fabbricati, costruzione e ristrutturazione di fabbricati;
- b) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione o ad attività di vendita di prodotti;
- c) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- d) spese per beni di consumo o di ordinario uso;

- e) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- f) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
- g) acquisto di beni usati o in leasing;
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

#### **Art. - 61 Limiti di spesa**

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 75.000,00 euro.

### **CAPO X**

#### **NUOVE IMPRESE ARTIGIANE ABROGATO**

**Art. 63 - Spese ammissibili ABROGATO**

**Art. 64 - Spese non ammissibili ABROGATO**

**Art. 65 - Limiti di spesa ABROGATO**

### **CAPO XI**

#### **DISTRETTI ARTIGIANALI ABROGATO**

**Art. 66 – Finalità ABROGATO**

**Art. 67 - Individuazione dei distretti artigianali ABROGATO**

**Art. 68 - Istituzione dei distretti artigianali ABROGATO**

**Art. 69 - Iniziative finanziabili e spese ammissibili ABROGATO**

**Art. 70 - Spese non ammissibili ABROGATO**

**Art. - 71 Limiti di spesa ABROGATO**

### **CAPO XII**

#### **ATTIVITÀ DI PRIMO IMPIANTO DEL CATA - ABROGATO**

**Art. 72 - Finalità - ABROGATO**

**Art. 73 - Spese ammissibili - ABROGATO**

**Art. 74 - Spese non ammissibili – ABROGATO**

**Art. 75 - Limiti di spesa e intensità dell'aiuto – ABROGATO**

### **CAPO XII BIS**

#### **EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO ARTIGIANO**

**ART. 75 bis - Finalità ed iniziative finanziabili**

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di eventi informativi e di manifestazioni ad iniziative promozionali per il comparto produttivo artigiano, promosse dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), attraverso la concessione di contributi al Centro di Assistenza

tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle società di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative dirette:

a) all'organizzazione e alla partecipazione delle imprese artigiane a mostre, fiere e altre manifestazioni fieristiche a carattere nazionale, regionale o transfrontaliero;

b) organizzazione e realizzazione di convegni, incontri e seminari su tematiche di interesse per il comparto produttivo artigiano.

#### **ART. 75 ter - Spese ammissibili**

1. Per le finalità di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lettera a) sono ammissibili a contributo le seguenti spese sostenute dalle società o dal CATA:

a) tasse di iscrizione all'evento fieristico a carico del contro servizi o del CATA;

b) spese per l'affitto e l'allestimento dell'area espositiva;

c) spese di personale per l'organizzazione e il coordinamento dell'evento nella misura massima del 10% del costo complessivo calcolate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d bis);

d) ideazione e produzione di materiali promozionali relativi all'iniziativa e promozione sui media;

e) spese di assicurazione, spese di guardiania, spese per allacciamenti temporanei per acqua, luce e telefono, trasporto materiale espositivo e spese di interpretariato;

f) l'IVA qualora sia un costo per le società di servizi o il CATA.

1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lettera b) sono ammissibili a contributo le seguenti spese sostenute dalle società di servizi o dal CATA:

a) spese per il personale per l'organizzazione, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue e la realizzazione, entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue, di convegni, incontri e seminari mirati, calcolate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d bis);

b) spese per le prestazioni di terzi, strettamente attinenti la realizzazione degli eventi di cui alla lettera a) escluse le spese di vitto, alloggio e trasferta;

c) spese per la creazione e diffusione di bollettini, riviste, newsletter;

d) l'Iva qualora costituisca un costo non deducibile.

1 ter. Per la realizzazione degli eventi informativi, le società di servizi o il CATA mettono a disposizione le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature. Sono ammissibili le spese per l'affitto dei locali per convegni, incontri e seminari esclusivamente nei casi in cui si svolgano in località nelle quali il CATA o le società di servizi non dispongano di idonee sedi.

2. Per le spese di cui al comma 1 lettera c) si intendono quelle riferite al personale dipendente delle società di servizi o del CATA assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a indeterminato.

#### **ART. 75 quater - Spese non ammissibili**

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili spese diverse da quelle previste dall'articolo 75 ter o relative ad eventi non promossi dalle associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12/2002.

2. Non sono ammissibili le spese non direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa, ed in particolare:

a) oneri connessi all'IVA qualora non costituisca un costo ad altre imposte, valori bollati, interessi debitori, aggi ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;

b) spese per le trasferte dei dipendenti, spese generali, spese per vitto e alloggio, spese per catering.

- c) spese connesse a incontri, convegni, seminari, work shop, studi di settore.
- d) spese di trasporto per il materiale espositivo sostenute dalle imprese artigiane.

#### **ART. 75 quinquies - Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti**

1. Le società di servizi o il CATA sono tenuti ad erogare i servizi gratuitamente previa verifica dell'iscrizione all'A.I.A. dell'impresa beneficiaria dei servizi.
2. L'impresa artigiana che beneficia dei servizi di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lettera a) imputa il corrispettivo degli stessi come aiuto "de minimis", previa tempestiva quantificazione e comunicazione del relativo costo da parte del soggetto erogatore del servizio.
3. Le imprese artigiane, prima di beneficiare delle iniziative promozionali di cui al comma 2, rilasciano ai alle società di servizi al CATA, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:
  - a) che l'impresa non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
  - b) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto dall'impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo del contributo per la partecipazione all'iniziativa promozionale, come quantificato e comunicato dalla società di servizio o dal CATA;
  - c) i rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
  - d) Abrogato.
  - e) Abrogato.
4. La società di servizio o il CATA implementano il Registro nazionale degli aiuti come previsto all'articolo 5, comma 6.

### **TITOLO III**

#### **FINANZIAMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE**

##### **Art. 76 Finalità**

1. In attuazione dell'articolo 72 bis, comma 2 della legge regionale 12/2002 e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione del Programma annuale di settore, di cui all'articolo 77.

##### **Art. 77 Attività delegate al CATA e Programma annuale di settore**

1. Ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 1 della legge regionale 12/2002 è delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3 della legge medesima.
2. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui al comma 1, secondo le procedure previste agli articoli da 79 a 84.
3. Il Programma annuale di settore, di seguito denominato Programma, comprende le seguenti aree di intervento:

- a) progetti di animazione economica, finalizzati alla promozione e diffusione della cultura artigiana e alla promozione delle opportunità offerte dal settore artigiano; per tali finalità i progetti comprendono attività dirette a fornire assistenza ed informazioni a imprenditori artigiani e ad aspiranti imprenditori artigiani, intendendosi come tali le persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale;
- b) progetti di orientamento e assistenza finalizzati al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane; i progetti comprendono attività dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti mediante l'offerta di servizi immateriali;
- c) progetti di incubatore d'impresa, finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività mediante l'offerta di servizi materiali ed immateriali;
- d) progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani da attuarsi attraverso la bottega scuola; per tali finalità i progetti comprendono attività che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

#### **Art. 78 Gratuità ed universalità dei servizi pubblici, adeguatezza organizzativa**

1. I servizi pubblici erogati nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 77, comma 3, (11/12/12) non comportano alcun onere finanziario a carico dei soggetti destinatari.
2. L'offerta dei servizi pubblici è accessibile a tutti i soggetti indicati all'articolo 77, comma 3, lettere che siano o meno associati alle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12/2002.
3. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi pubblici di cui all'articolo 77, comma 3, lettere a), b) e c) su tutto il territorio regionale, il CATA mette a disposizione dei soggetti destinatari le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature in modo capillare, prevedendo l'istituzione di almeno uno sportello in ciascun capoluogo di provincia.

#### **Art. 79 Procedimento di approvazione del Programma**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per la definizione del Programma, con particolare riferimento alla ripartizione in termini percentuali, delle risorse stanziare nel bilancio annuale, fra le aree di intervento di cui all'articolo 77, comma 3. Tali indirizzi sono formulati in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 12/2002, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui al comma 1, predispongono una relazione sugli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire con il Programma nonché, per ciascun progetto di cui all'articolo 77, comma 3, una scheda progettuale per ciascuna area di intervento indicante i progetti da realizzare nell'area di intervento medesima e, per ciascun progetto, il soggetto promotore, gli obiettivi da conseguire, le attività previste, i soggetti beneficiari, le date di avvio e conclusione, i costi preventivati per le singole voci di spesa, nonché il costo complessivo del progetto, al netto di eventuali finanziamenti erogati da altri soggetti, pubblici o privati.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Commissione regionale per l'artigianato esamina la relazione e le schede progettuali di cui al comma 2 e propone all'Assessore competente il Programma per l'anno in corso.
4. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore medesimo, entro quindici giorni dall'approvazione del Programma, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al CATA.
5. Le attività previste per la realizzazione degli obiettivi indicati nelle schede progettuali di cui al comma 2 possono essere integrate in relazione alle eventuali risorse sopravvenute in sede di variazioni di bilancio, previa approvazione della Commissione regionale per l'artigianato.

#### **Art. 80 Presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative**

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del Programma, il CATA presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale attività produttive – Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato dal Direttore centrale competente e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato.
2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare, dalla seguente documentazione:
  - a) per ciascuna area di intervento, la scheda descrittiva di ogni singolo progetto che ne illustri le caratteristiche, gli obiettivi da conseguire, le finalità, le azioni programmate, i risultati attesi, la rilevanza dell'intervento e le date di avvio e conclusione dell'iniziativa;
  - b) per ciascuna area di intervento, il piano finanziario di ogni singolo progetto, con l'indicazione dei costi previsti suddivisi per voci analitiche di spesa, delle ore impiegate dal personale.
3. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al CATA:
  - a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti e trarne copia;
  - b) l'oggetto del procedimento;
  - c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
  - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
  - e) i termini per la concessione del finanziamento, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del finanziamento;
  - f) gli obblighi del beneficiario.
4. ABROGATO
5. Il CATA avvia le iniziative in data successiva a quella di approvazione del Programma, ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 3.

#### **Art. 81 Istruttoria, concessione ed erogazione anticipata del finanziamento**

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al CATA indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.
3. Il finanziamento è concesso entro centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.
4. L'Ufficio competente comunica tempestivamente al CATA la concessione del finanziamento, il termine e le modalità di rendicontazione.
5. Su richiesta del CATA, può essere disposta, nella misura massima del 70 per cento, l'erogazione anticipata del finanziamento concesso. Il finanziamento è erogato in via anticipata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione delle richieste.
6. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 20 in materia di sospensione e interruzione dei termini del procedimento.
7. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane per

l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.

#### **Art. 82 Presentazione e modalità di rendicontazione della spesa, variazioni progettuali**

1. Il CATA conclude le iniziative concernenti i progetti di cui all'articolo 77, comma 3, entro i termini stabiliti nel Programma approvato dalla Giunta regionale; non sono ammissibili le spese sostenute successivamente a tali termini. E' consentita una sola proroga del termine di conclusione delle iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.
2. Il CATA presenta la rendicontazione della spesa dell'intero Programma, entro il termine massimo di sei mesi, decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo progetto, come indicata nella scheda progettuale del Programma approvato dalla Giunta regionale.
3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e pubblicato sul sito internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigiano e può riguardare uno o più progetti approvati con il Programma.
4. Per la rendicontazione delle spese il CATA presenta, in particolare:
  - a) la documentazione e le dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 3;
  - b) la relazione illustrativa dell'attività svolta ed i risultati raggiunti, con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
  - c) la documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della documentazione di spesa, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
  - d) le coordinate bancarie per la liquidazione del finanziamento.
5. Con riferimento alle spese di personale, il CATA presenta:
  - a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ed attestante l'elenco del personale impiegato e le ore lavorative dedicate da ciascun addetto per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 77, comma 3; il calcolo è effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, delle tariffe forfetarie indicate all'Allegato D;
  - b) un diario, nel quale sono annotate, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica nonché l'attività svolta.
6. Per spese del personale si intendono quelle riferite al personale dipendente del CATA assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero quelle riferite al personale distaccato al CATA dalle Associazioni di categoria o dalle società di servizi ad esse collegate.
7. Le spese sostenute dal CATA non riguardanti il personale devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, così come approvate nel Programma di cui al comma 1, pena l'inammissibilità delle relative spese.
8. Il CATA è tenuto ad effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa ed il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 1. Il pagamento delle spese rendicontate effettuato prima dell'avvio dell'iniziativa ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determina l'inammissibilità delle spese stesse.
9. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 6 e 7 concernenti le modalità di pagamento dei documenti di spesa.



### **Art. 83 Variazioni progettuali**

1. Il CATA è tenuto all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a finanziamento.
2. Le variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a finanziamento relative alle singole voci di spesa, comprese le variazioni di costo in aumento delle voci di spesa medesime, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'eventuale approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le variazioni sostanziali nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a finanziamento sono approvate con deliberazione della Commissione regionale per l'artigianato.
3. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 comportino una variazione dei costi, sono ammesse compensazioni tra gli importi ammessi a finanziamento e riferiti alle singole aree di intervento di cui all'articolo 77, comma 3 o riferiti, nell'ambito dei singoli progetti approvati, alle singole iniziative o voci di spesa. Le compensazioni sono consentite in misura non superiore al 30 per cento.
4. Non sono ammissibili le variazioni non approvate ai sensi del comma 2.

### **Art. 84 Liquidazione del finanziamento**

1. L'Ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del finanziamento. L'Ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione al CATA indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.
4. Il decreto di liquidazione del finanziamento è emanato dall'Ufficio competente entro centottanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

### **Art. 85 Obblighi del CATA**

1. Il CATA, quale delegatario di funzioni pubbliche e beneficiario dei finanziamenti per l'attuazione del Programma è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
  - a) a quantificare e comunicare tempestivamente all'impresa beneficiaria i costi sostenuti ai sensi dell'articolo 5, comma 5;
  - b) ad istituire una banca dati ai sensi dell'articolo 5, comma 6;
  - c) ad avviare l'iniziativa in data successiva a quella di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di settore, pena l'inammissibilità delle relative spese;
  - d) a realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a finanziamenti ed a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'articolo 83;
  - e) a rispettare i principi di gratuità, universalità e adeguatezza organizzativa di cui all'articolo 78;
  - f) ad effettuare i controlli, anche a campione, così come disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai soggetti ai sensi dell'articolo 86, comma 1;

- g) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
- h) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

### **Art. 86 Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti**

1. Le imprese artigiane, prima di beneficiare dei servizi prestati dal CATA ricadenti nel regime "de minimis", ai sensi delle lettere a ante) e a), del comma 4 dell'articolo 5 rilasciano al CATA medesimo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
  - a) abrogato;
  - b) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
  - c) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto <<de minimis>> ricevuto dall'impresa unica, così come definita all'allegato A nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo del corrispettivo del servizio reso dal CATA;
  - d) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
  - e) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Le imprese artigiane imputano il corrispettivo dei servizi di cui al comma 1, come aiuto <<de minimis>>, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Il CATA, prima di erogare i servizi verifica direttamente il possesso dei seguenti requisiti in capo all'impresa richiedente:
  - a) che l'impresa è iscritta all'A.I.A.;
  - b) che l'impresa richiedente i servizi di incubatore d'impresa è una nuova impresa artigiana, ai sensi dell'articolo 89, comma 2.

### **Art. 87 Ispezioni e controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, possono essere disposti dall'Amministrazione regionale ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 85.

## **CAPO I BIS BOTTEGHE DI SCUOLA**

### **Art. 87 bis Individuazione dei settori**

1. La Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/2002, individua i settori di attività ed i mestieri artigiani per il riconoscimento delle botteghe scuola e provvede, con cadenza triennale, all'eventuale aggiornamento degli stessi.
2. I mestieri artigiani di cui al comma 1 sono individuati tenendo conto che il ruolo della bottega scuola è quella di rendere incisiva l'azione di trasferimento di competenze e conoscenze alle giovani generazioni, con particolare riferimento ai mestieri tradizionali a rischio di estinzione ed a quelle specializzazioni fortemente richieste ma difficilmente reperibili sul mercato del lavoro.

3. I settori di attività ed i mestieri individuati dalla Commissione regionale ai sensi del comma 1, sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato, unitamente all'avviso di presentazione della domande per il riconoscimento della bottega scuola da parte delle imprese artigiane interessate ed operanti nei settori medesimi.

#### **Art. 87 ter Riconoscimento delle botteghe scuola**

1. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) che l'impresa svolga almeno un'attività fra quelle individuate ai sensi dell'articolo 87 bis, comma 1, e che tale attività risulti annotata nella visura camerale dell'impresa medesima;
  - b) il possesso del titolo di maestro artigiano per l'attività di cui alla lettera a);
  - c) il possesso del titolo di maestro artigiano del titolare di impresa individuale o, nel caso di attività svolta in forma societaria, di almeno un socio lavoratore.
2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché le singole imprese siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. In tale ipotesi nella domanda per il riconoscimento della bottega scuola viene individuato il soggetto capofila per i rapporti con il CATA.
3. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, domanda per il riconoscimento della bottega scuola, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato.
4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3.
5. L'elenco delle botteghe scuola riconosciute ai sensi del comma 4, è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato.

#### **Art. 87 quater Progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani**

1. Per l'attuazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana proposti, il CATA, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, lettera d), si avvale della bottega scuola per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive; tali attività possono essere svolte presso i laboratori artigiani della bottega scuola, presso gli istituti scolastici ovvero mediante i locali e le attrezzature messe a disposizione gratuitamente dal CATA.
2. Qualora siano state riconosciute più botteghe scuola per il medesimo settore di attività, individuate con le procedure di cui all'articolo 87 bis, nella scelta della bottega scuola cui affidare la realizzazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana, il CATA adotta il criterio della maggiore anzianità anagrafica del maestro artigiano titolare o socio lavoratore della bottega scuola.

## **CAPO II**

### **INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**

#### **Art. 88 Iniziative finanziabili per l'attività di animazione economica, spese ammissibili**

1. Nell'ambito dei progetti di animazione economica, di cui all'articolo 77, comma, lettera a), sono finanziabili le iniziative dirette alla creazione di nuove attività imprenditoriali ed alla diffusione della cultura imprenditoriale del settore artigiano, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche più rilevanti per l'attività d'impresa.

2. Per tale area di intervento le spese ammissibili attengono all'organizzazione dei servizi di sportello nei confronti degli aspiranti imprenditori artigiani e degli imprenditori artigiani, che possano contribuire alla massima diffusione e conoscenza delle opportunità esistenti nel settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, alle agevolazioni pubbliche previste per il comparto, alla consulenza in merito alla fattibilità di avvio dell'attività imprenditoriale e relativa redditività, agli adempimenti burocratici necessari per l'avvio dell'attività, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 12/2002.
3. Per i servizi informativi di sportello sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
  - a) spese per il personale del CATA dedicato a tale servizio entro il limite massimo di 800 ore annuo per sportello;
  - b) spese generali nella misura forfettaria del 5 per cento del totale delle spese ammissibili di cui alla lettera a);
4. Abrogato
5. Per lo svolgimento delle attività di animazione economica, il CATA mette a disposizione le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature, senza alcun onere per l'Amministrazione regionale.

**Art. 88 bis Iniziative finanziabili per le attività di orientamento e assistenza finalizzate al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, spese ammissibili, non ammissibili e limiti di spesa**

1. Nell'ambito dei progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera b), sono finanziabili le iniziative dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti, attraverso un sistema integrato di attività.
2. Ciascun progetto rappresenta una modalità standardizzata di intervento del CATA nei confronti delle imprese beneficiarie e comprende una o più delle seguenti aree:
  - a) area dei **servizi di orientamento** comprendente la realizzazione di colloqui strutturati che consentano all'impresa di verificare la fattibilità di progetti di rafforzamento competitivo. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di otto ore annue per impresa;
  - b) area dei **servizi di assistenza** nell'ambito della quale il CATA fornisce servizi consulenziali alle imprese richiedenti, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla riorganizzazione aziendale ed al posizionamento dell'impresa sul mercato, con eventuale elaborazione di un business plan, su richiesta dell'impresa interessata. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di ventiquattro ore annua per impresa ed aventi ad oggetto uno o più dei seguenti argomenti:
    - 1) la presenza sul mercato;
    - 2) l'assetto tecnologico;
    - 3) L'innovazione di processo e di prodotto;
    - 4) la realizzazione di sistemi di qualità;
    - 5) la certificazione dei processi e dei prodotti;
    - 6) le opportunità sulla formazione;
    - 7) l'accesso a forme di finanza innovativa;
    - 8) la diffusione di tecnologie pulite, di sistemi di gestione e di certificazione ambientale (Emas) ed etichettatura ecologica (Ecolabel).
3. non sono finanziabili le consulenze aventi ad oggetto la gestione ordinaria dell'impresa beneficiaria nella fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto imprenditoriale; per fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto si intendono i sei mesi successivi alla data di inizio dello stesso.
4. (ABROGATO).

**Art. 89 Iniziative finanziabili per l'attività di incubatore d'impresa, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa**

1. Nell'ambito dei progetti di incubatore d'impresa, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera c), sono finanziabili le iniziative dirette a favorire il processo di sviluppo della nuova impresa artigiana, nella fase iniziale dell'esperienza professionale, attraverso un sistema integrato di attività.
2. Ai fini del presente articolo, per nuova impresa artigiana si intende l'impresa iscritta all'A.I.A. da non più di ventiquattro mesi. Tale requisito deve essere posseduto dall'impresa beneficiaria al momento della formalizzazione della richiesta di intervento al CATA, per l'attività di incubatore d'impresa.
3. Ciascun progetto rappresenta una modalità standardizzata di intervento del CATA nei confronti delle imprese beneficiarie e comprende una o più delle seguenti aree:
  - a) area dei servizi logistici, nell'ambito della quale il CATA mette a disposizione delle nuove imprese le proprie infrastrutture e attrezzature, senza alcun onere per l'Amministrazione regionale.
  - b) area dei servizi di orientamento che si concretizza nella realizzazione di colloqui strutturati che consentano all'impresa di verificare la fattibilità di progetti di investimento o di ricerca. Per quest'area sono finanziabili le spese per il personale del CATA dedicato a tale servizio entro il limite massimo di otto ore annue per impresa;
  - c) area dei servizi di assistenza allo start up, comprendente l'attività di tutoraggio nell'ambito della quale il CATA fornisce assistenza o consulenza alla neo-costituita impresa, con particolare riguardo alle problematiche connesse con l'avvio dell'attività. Per quest'area sono finanziabili le seguenti spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa:
    - 1) per check-up della struttura aziendale per raccogliere informazioni precise sulla salute dell'impresa e valutare la sua capacità di reazione a circostanze future ovvero per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi o per l'ottimizzazione della logistica dei processi;
    - 2) in materia di ricerca di finanziamenti, di marketing, di controllo di gestione;
    - 3) per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro;
    - 4) per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
  - d) area dei servizi progettuali, comprendente la predisposizione di un business plan inteso come documento che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti del progetto imprenditoriale. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA per la realizzazione del business plan entro il limite massimo di sedici ore annue per impresa.
4. Non sono finanziabili le consulenze aventi ad oggetto la gestione ordinaria dell'impresa beneficiaria nella fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto imprenditoriale; per fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto si intendono i sei mesi successivi alla data di inizio dello stesso.
5. (ABROGATO).

**Art. 89 bis Iniziative finanziabili e spese ammissibili per la valorizzazione dei mestieri artigiani attraverso la bottega scuola**

1. Nell'ambito dei progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera d), sono finanziabili le iniziative che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, realizzati per il tramite delle botteghe scuola, di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002.
2. Per tale area di intervento sono ammissibili le seguenti spese:
  - a) spese per il personale del CATA per l'organizzazione degli incontri da attivare presso le botteghe scuola o gli istituti scolastici o i locali messi gratuitamente a disposizione dal CATA, entro il limite massimo di 12 ore per progetto;

- b) spese da riconoscere, per il tramite del CATA, all'impresa o alle imprese artigiane cui sia stato riconosciuto il titolo di bottega scuola, nella misura di euro 200,00 per ciascuna bottega scuola e giornata di attività ed entro il limite massimo di 1.400,00 euro annui, a titolo di rimborso forfettario degli oneri diretti ad indiretti sostenuti per la valorizzazione dei mestieri artigiani.
3. Nel caso di bottega scuola costituita da più imprese artigiane, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 2 è riconosciuto all'impresa caposcuola.

**Art. 90 Iniziative finanziabili per promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani, spese ammissibili e limite di spesa – (ABROGATO)**

**Art. 91 Iniziative finanziabili per studi, indagini e ricerche, spese ammissibili e limite di spesa – (ABROGATO)**

**TITOLO IV  
FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO**

**CAPO I  
FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO**

**Art. 92 Finalità**

1. In attuazione dell'articolo 68 bis, comma 2, della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede finanziamenti all'EBIART, ad integrazione delle risorse destinate al <<Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti.

**Art. 93 Iniziative finanziabili e spese ammissibili**

1. Sono finanziabili le iniziative che l'EBIART attua a valere sul <<Fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti>>, nelle ipotesi e con le modalità disciplinate nello statuto e nel regolamento dell'Ente.
2. In relazione alle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili:
- a) le spese relative al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle aziende in crisi;
  - b) le spese relative al sostegno al reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a quattordici dipendenti, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

**Art. 94 Intensità del finanziamento**

1. L'intensità del finanziamento è pari all'80 per cento delle spese ammissibili, per ciascuna delle iniziative finanziabili.

**Art. 95 Concessione ed erogazione anticipata del finanziamento**

1. L'EBIART, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta per ciascuna delle iniziative ammissibili ai sensi dell'articolo 92, domanda di finanziamento redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato dal Direttore centrale competente e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato.
2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare dalla seguente documentazione:
- a) copia degli eventuali atti di modifica all'atto costitutivo, allo statuto ed al regolamento concernente gli interventi di sostegno al reddito delle aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti;

- b) relazione illustrativa dell'attività di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti, realizzata nell'anno precedente;
  - c) spesa stimata per ciascuna delle iniziative ammissibili ai sensi dell'articolo 93 parametrata al numero e all'entità degli accordi che presumibilmente verranno sottoscritti nell'anno in corso.
3. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.
  4. L'EBIART può richiedere l'erogazione anticipata dei finanziamenti nella misura del 70 per cento dell'importo concesso per l'anno in corso, sulla base del numero e dell'entità degli accordi già liquidati dall'Ente alla data della richiesta. Il finanziamento è erogato in via anticipata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta. )

#### **Art. 96 Presentazione della rendicontazione e liquidazione del finanziamento**

1. Il termine massimo per la presentazione della rendicontazione è di dodici mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.
2. È consentita la richiesta di proroga del termine purché sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, sono comunque fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.
3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e pubblicato sul sito internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigiano.
4. La rendicontazione è costituita, in particolare, dall'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, da una relazione illustrativa concernente numero ed entità degli accordi sottoscritti nell'anno cui si riferisce il decreto di concessione e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'EBIART attestante il rispetto della normativa, degli accordi di settore e del regolamento dell'EBIART.
- 4 bis) Il pagamento dei documenti di spesa di cui al comma 4 avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale vaglia postale
5. Trovano applicazione le seguenti disposizioni generali:
  - a) l'articolo 11, commi 3 e 4 in materia di nota informativa;
  - b) l'articolo 12, commi 1, 4 e 5 in materia di istruttoria delle domande di finanziamento;
  - c) abrogato;
  - d) l'articolo 18, commi da 1 a 5 e 8 in materia di liquidazione del finanziamento concesso;
  - e) l'articolo 19 in materia di sospensione dell'erogazione del finanziamento;
  - f) l'articolo 20 in materia di sospensione ed interruzione dei termini.

#### **Art. 97 Obblighi dell'EBIART**

1. L'EBIART è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
  - a) comunicare all'Amministrazione regionale le eventuali modifiche al proprio statuto e regolamento ovvero ai parametri e requisiti formali ivi indicati per gli interventi di sostegno;
  - b) a comunicare alle imprese beneficiarie degli interventi di sostegno di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b) che l'aiuto è erogato secondo la regola <<de minimis>>;
  - c) ad istituire una banca dati ai sensi dell'articolo 5, comma 7;

- d) ad effettuare i controlli, anche a campione, così come disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 98, comma 1;
- e) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
- e bis) ad applicare le disposizioni previste in materia di "amministrazione aperta" dall'articolo 12, commi 27, 28, 29, e 37 della legge regionale 27/2012.
- f) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

#### **Art. 98 Obblighi delle imprese beneficiarie**

1. Le imprese artigiane prima di beneficiarie degli interventi di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b), rilasciano all'EBIART una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
  - a) che l'impresa è iscritta all'A.I.A.;
  - b) abrogato;
  - c) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
  - d) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto <<de minimis>> ricevuto dall'impresa unica, così come definita all'allegato A nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nonché ogni altro aiuto di importo limitato ricevuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010;
  - e) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
  - f) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

#### **Art. 99 Ispezioni e controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, possono essere disposti ispezioni e controlli dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 97.

### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **CAPO I**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 100 Procedimenti in corso**

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

##### **Art. 101 Rinvii**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 12/2002.



2. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

### **Art. 102 Abrogazioni**

1. Sono abrogati, in particolare:

- a) gli articoli da 28 a 32, da 52 a 115 e 119 del decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano);
- b) il decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66 (Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato));
- c) il decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 347 (Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 066/Pres. (Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato)).

### **Art. 103 Norme transitorie e finali**

1. Tutti i riferimenti normativi alle disposizioni regolamentari abrogate ai sensi dell'articolo 102 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento.
2. In sede di prima applicazione, la presentazione delle domande al CATA per accedere ai seguenti incentivi è consentita dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento:
  - a) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
  - b) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;
  - c) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;
  - d) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;
  - e) incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V.
3. In sede di prima applicazione, la presentazione delle domande alle Camere di commercio per accedere ai seguenti incentivi è consentita dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento:
  - a) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
  - b) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;
  - c) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;
  - d) incentivi per la successione d'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX;
  - e) incentivi per le nuove imprese artigiane, iscritte all'A.I.A. da meno di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda di incentivo, di cui al titolo II, capo X.
- 3 bis. Per le domande presentate nel corso del 2012, relativamente alle tipologie di spesa ammissibile di cui agli art. 33, limitatamente alla fattura di acconto per la partecipazione alla manifestazione fieristica, 41 e 63, è ammesso il pagamento dei documenti si spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro mediante forme di transazione diverse dal bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale e vaglia postale, purché atte a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del

pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata. La disposizione trova applicazione per le spese sostenute in data antecedente al 9 febbraio 2012.

4. In sede di prima applicazione, per l'approvazione del Programma annuale di settore la Commissione regionale per l'artigianato propone all'Assessore competente il Programma medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1.
5. Il presente regolamento si applica nei limiti previsti dall'articolo 7, paragrafo 4 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

#### **Art. 104 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Allegato A.

*L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 8, comma 1, lettera a) e agli articoli 10, 11 e 12 decorre dal 1° gennaio 2012*

#### **Disposizioni transitorie D.Prg. 03/2015 (art. 34)**

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativi ai finanziamenti per la realizzazione del Programma annuale di settore, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.
2. Per l'anno 2015 la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per la definizione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 79, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi 30 giorni la Commissione regionale per l'artigianato propone all'Assessore competente il Programma annuale di settore.

#### **Norme transitorie e finali (art. 22 DPR. 0133/Pres. del 19/06/2017)**

1. Per i contributi previsti dal capo XII bis del titolo II del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33, come inserito dall'articolo 21, sono ammissibili, in sede di prima applicazione, le spese per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali sostenute a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 25/2016, come previsto dall'articolo 2, comma 5 della legge medesima.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettere a) e b), 11, e da 14 a 19 hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2018.

#### **Norme transitorie e finali**

1. Per l'anno 2018, le spese sostenute per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 29 bis e per gli eventi informativi di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lettera b) sono ammissibili a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)

#### **Entrata in vigore (Art. 19 DPrg. 024/Pres. del 21/06/2018)**

1. le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (n.r. 21 febbraio 2018).

## ALLEGATO A

(Riferito agli artt. 3. Commi 1,5 comma 2, 86 comma 1, lettera c), 98 comma 1, lettera d)

Campo di applicazione Reg. (CE) n. 1407/2013

### **Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime *de minimis* ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi:
  - a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  - c) aiuti ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nei casi seguenti:
    - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate
    - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione
2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma del detto regolamento
4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
  - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo di cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte del produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

### **Definizione di impresa unica ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa artigiana unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

## **ALLEGATO B - ABROGATO**

## **ALLEGATO C** (Riferito all'art. 7, comma 2, lett. C)

### **Elenco dei Comuni di Montagna in fascia C**

Comune	Prov.	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	UD	
Arta Terme	UD	
Attimis	UD	in fascia C i centri abitati di Porzus, Subuit e Cancellier
Cercivento	UD	
Chiusaforte	UD	
Comeglians		
Dogna	UD	
Drenchia	UD	
Enemonzo	UD	In fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza
Faedis UD	UD	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	UD	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	UD	
Forni di Sopra	UD	
Forni di Sotto	UD	
Grimacco	UD	
Lauco	UD	
Ligosullo	UD	
Lusevera	UD	
Malborghetto Valbruna	UD	
Moggio Udinese	UD	
Montenars	UD	
Nimis	UD	Nimis in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo

Ovaro	UD	
Paluzza	UD	
Paularo	UD	
Pontebba	UD	
Prato Carnico	UD	
Preone	UD	
Prepotto	UD	in fascia C il centro abitato di Castemonte
Pulfero	UD	
Ravaschetto	UD	
Raveo	UD	In fascia C il centro abitato di Raveo
Resia	UD	
Comune	Prov.	<b>Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002</b>
Resiutta	UD	
Rigolato	UD	
San Leonardo	UD	In fascia C il centro abitato di Iainich
San Pietro al Natisone	UD	In fasci C il centro abitato di Costa
Suris	UD	
Savogna	UD	
Socchieve	UD	
Stregna	UD	
Sutrio	UD	
Taipana	UD	
Tarvisio	UD	
Tolmezzo	UD	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	UD	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	UD	
Verzegnis	UD	
Zuglio	UD	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	PN	
Aviano	PN	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	PN	
Caneva	PN	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	PN	
Claut	PN	
Clauzetto	PN	
Erto e Casso	PN	
Frisanco	PN	
Tramonti di Sopra	PN	
Tramonti di Sotto	PN	
Vito D'Asio	PN	

## **Allegato D**

(Riferito all'articolo 82, comma 5, lettera a)) TARIFFA FORFETTARIA

### **TARIFFA FORFETTARIA ORARIA**

Spese per il personale

#### **Personale del CATA dedicato al progetto**

QUALIFICA	COSTO ORARIO
1) Personale inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) Personale inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) Personale inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00